

REGIONE
TOSCANA



PIANO DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE IN REGIONE TOSCANA

(ART.19 L.157/92, ART. 37 L.R. 3/94, ART. 5 L.R. 10/2016)

PERIODO 2016-2018



Premessa


Gli Ungulati selvatici della Toscana sono rappresentati da cinque specie: capriolo, cervo, daino, cinghiale e muflone.

Tutte le popolazioni presenti nel territorio regionale, fatta salvo il capriolo nel quadrante sud-occidentale (province di Grosseto, Siena e parte di Firenze) derivano da immissioni avvenute a partire dal 1800. Gran parte delle immissioni originarie delle popolazioni odierne sono avvenute in territori demaniali o aziende faunistiche private.

La consistenza, densità e distribuzione delle diverse specie è progressivamente aumentata nel tempo, con la sola eccezione del muflone, più soggetto delle altre specie alla predazione del lupo.

Rispetto alla situazione rappresentata nella ultima pubblicazione della Banca Dati Ungulati curata da ISPRA (2012), la Toscana rappresenta la regione con le maggiori consistenze dell'Italia peninsulare, comprendendo circa 450.000 capi.

I livelli di densità presenti in media nella Regione sono particolarmente elevati, come mostra la figura seguente (Apollonio, 2013).



Tale situazione ha comportato e comporta gravi ripercussioni sulle colture agricole, sull'ambiente e sulla rinnovazione forestale; inoltre il numero dei sinistri stradali nei quali risultano coinvolti gli ungulati selvatici è in continua e preoccupante crescita.

La Regione Toscana, per arginare le problematiche sopra citate, ha approvato la Legge Obiettivo per la gestione degli Ungulati (L.R. 10 del 9 febbraio 2016), che tende ad aumentare le possibilità di prelievo venatorio anche mediante periodi più ampi nelle aree maggiormente soggette a danni. Le attività di caccia, al di fuori dei periodi previsti dalla 157/92 saranno incentrate sul prelievo selettivo, attraverso il ricorso alle procedure previste dall'art. 11 *quaterdecies*, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Altre misure coordinate riguardano le attività di monitoraggio estese obbligatoriamente alle aree protette e la valorizzazione della carne dei selvatici abbattuti.

Uno degli scopi della Legge è quello di limitare il ricorso agli interventi di controllo sugli ungulati (ex art. 19 della L. 157/92 e art. 37 della LR 3/1994), che, per loro

frequenza, numero (nell'ordine delle decine di migliaia all'anno) e complessità di realizzazione, rappresentano uno strumento di difficile gestione in termini di impegno, risorse umane ed economiche coinvolte.

Tuttavia, pur ipotizzando una forte riduzione degli interventi, risulta necessario prevedere urgentemente uno specifico Piano per l'attuazione del controllo nelle aree e per i tempi ove non sia possibile effettuare la caccia. Tale strumento, dopo le recenti modificazioni del quadro istituzionale ed il riordino delle competenze, risulta in capo alla Regione che ha ripreso nella materia le competenze istruttorie e decisionali sinora delegate alle Province.

1) Finalità del Piano di Controllo e validità

Scopo primario del presente Piano è la definizione delle procedure preliminari e dei metodi di attuazione delle azioni di controllo da porre in atto, nei casi di necessità, sulle popolazioni di cinghiale presenti nel territorio regionale. Tali azioni saranno finalizzate essenzialmente alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati dagli ungulati alle coltivazioni agricole e alle attività antropiche in zone sensibili (aree urbane e peri-urbane) e, in sub-ordine, per i danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie di valore conservazionistico, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio. Dal punto di vista normativo le attività disciplinate dal presente Piano si inquadrano entro l'art. 19 della L. 157/92 e nel corrispondente art. 37 della Legge regionale Toscana 3/94, riguardando prevalentemente interventi di prelievo (con cattura e/o abbattimento) in aree, tempi o con mezzi, vietati alla caccia.

Si sottolinea che gli interventi di controllo andranno a rafforzare, in caso di necessità, i prelievi condotti normalmente durante i periodi di caccia previsti dall'art. 18 della L.157/92, e quelli selettivi ulteriori effettuati ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, attraverso i conseguenti atti regionali.

Il presente Piano di controllo ha validità nel periodo 2016-2018.

Relativamente agli interventi in braccata, il piano ha validità limitata all'anno 2016, al termine del quale, in funzione dei dati consuntivi inviati ad ISPRA, potrà essere prorogato per le annualità successive.

2) Condizioni per l'attuazione del prelievo in controllo

L'attuazione degli interventi di prelievo in controllo non rappresenta un'opzione alternativa alla caccia e non può essere considerata sostitutiva della corretta applicazione dei mezzi di prevenzione dei danni agro-forestali.

Il prelievo in controllo può comunque rappresentare uno strumento necessario a coadiuvare la prevenzione in talune situazioni, allorché quest'ultima si sia dimostrata non completamente efficace.

Le situazioni che possono giustificare l'attuazione di interventi di controllo diretto (cattura e/o abbattimento) dovranno comunque rientrare tra i seguenti casi:

- a) presenza di danni quantificati alle coltivazioni agro-forestali, in aree di rischio;
- b) presenza di situazioni di potenziale pericolo per attività umane o per l'incolumità delle persone;

- c) presenza della specie in area ove non sia possibile attuare gli interventi venatori ordinari (p.e. periodo diverso da quello consentito per la caccia, aree urbanizzate), con sussistenza di situazioni attuali o potenziali di danneggiamento alle colture o alle persone o alla circolazione stradale;
- d) presenza di danni, anche potenziali, alla fauna di interesse conservazionistico ed alle specie di indirizzo degli Istituti Faunistici Pubblici e Istituti Faunistici Privati;
- e) presenza di danni a fauna allevata con contestuale verifica dell'inefficacia dei metodi di prevenzione utilizzati;
- f) presenza di danni alle opere agricole, alle sistemazioni idrauliche ed alla viabilità.

Nel caso di richieste di intervento riguardanti il territorio degli ATC o di Istituti Faunistici privati, la Regione potrà richiedere ai fini istruttori al soggetto richiedente l'intervento una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato alla professione di riferimento, relativa alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f).

3) Applicazione dei metodi ecologici di prevenzione danni

L'attuazione di metodi ecologici di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali sono basate sull'applicazione di almeno uno dei seguenti metodi ecologici:

- a) riduzione/eliminazione delle fonti trofiche di origine artificiale e mantenimento del divieto di foraggiamento;
- b) prevenzione basata sulla costituzione di barriere/dissuasori nei perimetri e nella superficie delle zone danneggiabili (recinzioni fisse, reti, repellenti, detonatori e dissuasori acustici, fili elettrificati, ecc.);
- c) indennizzo monetario del danno attraverso i fondi disponibili;
- d) ripristino e miglioramento ambientale, finalizzato al potenziamento della produttività trofica nelle aree vocate e all'alleggerimento del carico di pascolo sulle aree coltivate (p.e. ripristino di aree di pascolo in quota; creazione e mantenimento delle aree aperte nelle compagini forestali).

Nell'allegato 1 sono dettagliati dal punto di vista tecnico i metodi suddetti con i relativi criteri di applicazione.

Il soggetto richiedente gli interventi di controllo dovrà dichiarare alla Regione la avvenuta applicazione dei metodi ecologici di prevenzione del danno. La Regione in fase istruttoria potrà richiedere al soggetto richiedente l'intervento una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato alla professione di riferimento, relativa alla sussistenza delle condizioni gli interventi ecologici.

Per coadiuvare l'azione dei metodi ecologici, si attuerà un'opportuna programmazione ed un'adeguata calibrazione del prelievo venatorio nei periodi di caccia aperta (per le aree soggette a gestione venatoria), estendendo per quanto possibile tale pratica in sostituzione del controllo faunistico.

4) Ambito di applicazione del Piano di Controllo

Sulla base della pianificazione faunistica esistente, l'intero territorio regionale, ai fini dell'applicazione del Piano, della programmazione dei prelievi e verifica dei risultati, è suddiviso nei seguenti ambiti gestionali, elencati in ordine decrescente rispetto alle loro dimensioni:

- **Nove Comprensori** comprendenti un ATC e gli Istituti faunistici pubblici e privati e le aree protette regionali in esso incluse o confinanti;
- **Nove Ambiti Territoriali di Caccia** (ATC), rappresentanti ciascuno la porzione del Comprensorio esclusi gli Istituti, Faunistici e le aree a divieto di caccia;
- **DicIANOVE Sotto-ambiti di caccia** rappresentanti ciascuno una porzione omogenea del territorio di ciascun ATC;
- **Unità di Gestione**, che rappresentano per ciascun Comprensorio le unità minime di applicazione del Piano. Esse rappresentano gli Istituti faunistico venatori privati, gli Istituti faunistico venatori pubblici, le aree regionali protette e i distretti di caccia al cinghiale.

Il presente Piano sarà attuato con modalità differenziate a seconda del periodo e della tipologia territoriale e gli interventi saranno articolati come livello massimo di definizione, per Unità di Gestione nelle quali è suddiviso l'intero territorio regionale, ad esclusione delle aree protette soggette a divieto di caccia.

Ai sensi del presente Piano, sono da considerarsi in modo differenziato, in relazione alle finalità gestionali ed al tipo di conduzione (pubblica o privata), i tempi e le modalità di prelievo a seconda delle seguenti tipologie di Unità di Gestione:

- **Istituti Faunistici Pubblici** di cui fanno parte le di Zone Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Oasi, le Zone di Protezione, i divieti di caccia comunque istituiti da enti pubblici;
- **Istituti Faunistici Privati** di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristiche Venatorie, le Aree Addestramento Cani. I terreni classificati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/94, per gli interventi di controllo sono equiparati agli Istituti Faunistici Privati;
- **Territorio a Caccia Programmata** di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia, a sua volta suddiviso per le aree vocate alla specie in Distretti di Gestione Ungulati e per le aree non vocate in Unità di Gestione non Conservative;

Elemento fondante dell'organizzazione ed attuazione del Piano è la responsabilizzazione dei soggetti gestori di ciascuna Unità di Gestione, relativamente al territorio di competenza, rispetto allo svolgimento delle attività gestionali (prevenzione, danni, miglioramenti ambientali, prelievo venatorio) prima dell'attuazione degli eventuali interventi di prelievo in controllo. Relativamente alla diversificazione dei tempi e delle modalità di prelievo per ciascuna tipologia si rimanda al paragrafo specifico.

4.1) Individuazione delle aree di rischio

Per le finalità del presente Piano, sono individuate sul territorio regionale le aree più sensibili all'impatto causato dal cinghiale provvedendo alla costruzione della cartografia delle aree di rischio. Tali aree rappresentano le situazioni di maggior rischio potenziale di danneggiamento da parte della specie, ove risulta più probabile la necessità di attuazione degli interventi di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994 e per le quali si provvede con le modalità indicate nel paragrafo 5.2.

Di seguito tali aree, definite a livello di ciascun Comprensorio sono indicate come **“Aree di intervento diretto per la specie cinghiale”**.

Per l'individuazione delle Aree di intervento diretto per la specie cinghiale sono stati seguiti i seguenti criteri:

1) in sede di scelta delle aree di rischio riguardanti le aree agricole, la valutazione preventiva è stata effettuata considerando la possibile rotazione colturale annuale e la vocazionalità agricola dell'area. Ciò, considerando, ad esempio, che le colture possono essere variate entro l'arco temporale annuale e comunque nel periodo di validità del Piano.

2) è stata utilizzata, su base GIS, la cartografia dell'uso del suolo regionale più recente (aggiornati all'anno 2013: *fonte Geoscopio Regione Toscana*).

3) l'impatto **del cinghiale** per ciascuna categoria di uso del suolo è stato preventivamente stabilito attribuendole un coefficiente di **“impatto potenziale”** compreso tra 0 (impatto nullo) e 5 (impatto elevato), secondo la seguente modulazione:

5 = aree urbane e similari

4 = aree coltivate di pregio

3 = aree coltivate dove il danno può essere presente

2 = aree coltivate dove il danno potenziale è scarso

1 = danno irrisorio

0 = danno nullo

Per il cinghiale sono state considerate facenti parte delle aree di intervento diretto i poligoni caratterizzati da impatto 3- 4- 5 (in sintesi aree urbane, aree con colture pregiate, seminativi in aree aperte). Tali poligoni derivano dalla selezione, in ambiente GIS, della Carta dell'uso del suolo vettoriale poligonale di ciascun comprensorio. Le aree così individuate sono state armonizzate tra loro al fine di meglio definire le situazioni di maggiore concentrazione delle problematiche.

La cartografia delle Aree di intervento diretto per la specie cinghiale, suddivisa per comprensorio, è allegata al presente Piano

5) Applicazione differenziata degli interventi di controllo sul territorio

5.1) Metodi di prelievo: definizioni

Nel caso siano attuati interventi di prelievo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94, saranno privilegiate le tecniche in grado di risolvere la problematica di danno in tempi rapidi, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali dell'area di intervento, la tipologia dell'Unità di Gestione e la necessità di arrecare il minimo disturbo possibile alle altre specie faunistiche. Rispetto alle varie metodologie utilizzabili, saranno di norma utilizzate tecniche selettive, in grado di evitare disturbo o danno alle specie non obiettivo dell'intervento, coerentemente a quanto indicato nei documenti tecnici ISPRA, circa i metodi ed i tempi di intervento sul cinghiale.

Le modalità di prelievo utilizzabili sono le seguenti:

Cattura: prelievo di soggetti vivi, di norma effettuato per il cinghiale con trappole (corral, gabbie di cattura, fisse o mobili, reti) destinate a tale scopo, con dimensioni idonee e diversificate modalità di scatto, munite di targhetta di riconoscimento;

Abbattimento selettivo all'aspetto: abbattimento realizzato da un sito di appostamento che delimita l'ambito ove è utilizzabile l'arma da fuoco da parte dell'operatore;

Abbattimento selettivo alla cerca: abbattimento realizzato con arma da fuoco lungo un percorso finalizzato alla ricerca delle condizioni idonee a compiere il tiro; l'abbattimento notturno o diurno da automezzo è riservato alla Polizia Provinciale e ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 da questa coordinati;

Abbattimento in girata: prelievo condotto con armi da fuoco mediante l'utilizzo da parte del conduttore di un cane limiere in possesso di abilitazione ENCI. L'intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio.

Abbattimento in braccata (con limitazioni): caccia con armi da fuoco, "a forzare", con cani segugi riuniti in mute, con un maggior numero di operatori (poste e conduttori cani) e coinvolge una maggiore superficie rispetto alla girata.

Le tecniche di prelievo mediante cattura, aspetto, cerca e girata, costituiscono sistemi di controllo "selettivi" e rappresentano i metodi di riferimento normalmente utilizzabili.

La braccata è un sistema di prelievo di scarsa selettività, a causa essenzialmente del disturbo causato alle specie non *target*.

L'utilizzo della braccata rappresenta comunque un caso non routinario da effettuarsi in condizioni che limitino significativi impatti sulle altre specie selvatiche e una volta verificata l'inefficacia delle metodologie di prelievo selettivo.

La sua applicazione è ristretta a particolari contesti ambientali ove la vegetazione agricola, per densità, altezza ed estensione non permetta l'efficace realizzazione del prelievo con l'utilizzo delle sole tecniche selettive (p.e. colture estese di mais, girasole, favino).

5.2) Modalità e tempi del prelievo in controllo nelle Aree di intervento diretto

Entro le Aree di intervento diretto per il cinghiale, di cui alla specifica cartografia allegata al Piano, relativa a ciascun Comprensorio, si adottano le seguenti differenziazioni di tempi e metodi .

a) In tutto l'arco annuale è ammessa la **cattura** tramite attrezzature gestite dal personale di vigilanza di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994 e/o dai responsabili dell'Unità di Gestione coinvolta (se Istituto Faunistico). Tale intervento può prevedere sia la immediata soppressione dei soggetti catturati operata dai suddetti agenti di vigilanza, che la cessione di soggetti vivi nel rispetto delle norme vigenti. Le trappole per il cinghiale devono essere contrassegnate da targhetta numerata ed a ciascuna corrisponderà un Registro di Cattura, da compilarsi a cura dell'Agente di vigilanza responsabile o dal proprietario/conduttore agricolo a cui la trappola sia concessa in custodia; in alternativa i dati di cattura sono registrati su sistemi informatizzati di teleprenotazione e gestione degli interventi.

b) In tutto l'arco annuale è ammesso **abbattimento selettivo diurno o notturno all'aspetto od in cerca**; per tali interventi sono consentiti apprestamenti alimentari artificiali, finalizzati unicamente a facilitare l'intervento, costituiti unicamente da mais in grani e l'uso di attrattivi. Per gli interventi è consentito l'utilizzo di sistemi artificiali di illuminazione o puntamento. E' consentita la partecipazione anche di una sola persona armata e non sussistono limiti massimi; gli interventi condotti negli orari compresi tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima del sorgere del sole sono riservati ai soggetti di

cui all'art. 51 della L.R. 3/94 ed al personale da questi delegato e coordinato. Alla sola Polizia Provinciale ed ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 da questa espressamente delegati è riservata la possibilità, di intervenire anche durante le ore notturne con l'uso di automezzo e faro di puntamento o mobile, lungo percorsi con essa preventivamente concordati.

c) In tutto l'arco annuale sono ammessi **interventi in girata** con la presenza massima di venti persone armate.

Negli Istituti Faunistici Pubblici tale metodo è applicabile, nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, nei soli giorni di martedì e venerdì.

d) Nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è consentito **l'utilizzo della braccata** (con al massimo dieci cani e cinquanta persone armate). Gli interventi in braccata dovranno di norma concludersi nell'arco delle due settimane successive al loro avvio e dovranno essere preceduti da almeno cinque interventi selettivi attuati nei trenta giorni precedenti nell'area di braccata o nelle zone adiacenti.

Tali interventi, negli Istituti Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio possono essere condotti solo nei giorni di martedì e venerdì.

Tutti gli interventi in braccata dovranno essere registrati e i relativi report dovranno essere spediti a cura della Regione ad ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, con i seguenti dati: particelle catastali o individuazione cartografica (GIS) delle aree interessate, ubicazione degli interventi selettivi preliminari, tecnica impiegata e numero di capi abbattuti con tali tecniche, numero di braccate realizzate, numero partecipanti a ciascun intervento e capi abbattuti suddivisi per classe di sesso ed età.

5.3) Procedure, tempi e modi del prelievo in controllo esterno alle Aree d'intervento diretto

Esternamente alle aree d'intervento diretto, salvo i casi relativi di rischio imminente per la sicurezza di persone, il prelievo è consentito esclusivamente previa trasmissione ad ISPRA, di richiesta di parere, accompagnata dalla cartografia e dalle informazioni relative a ciascuna area di intervento, circa i danni pregressi, la stima della consistenza dei capi presenti e da prelevare ed i sistemi di prevenzione utilizzati. Tali informazioni sono trasmesse alla Regione dal soggetto richiedente l'intervento e sono indispensabili per l'istruttoria della richiesta di parere.

Per il cinghiale, allo scopo di perseguire una celere risoluzione dei problemi di danneggiamento, in contesti nei quali sia presumibile, attraverso i dati degli anni precedenti la necessità di attuare interventi in controllo, la Regione, sulla base delle richieste e delle informazioni ricevute dai richiedenti, si impegna a trasmettere ad ISPRA, annualmente e anche prima del verificarsi del danno, la richiesta di parere. Tale procedura potrà riguardare, in particolare, gli istituti faunistici pubblici e le aree comunque poste in divieto di caccia.

I tempi e le modalità operative saranno quelli previsti al paragrafo 5.2).

5.4) Disposizioni comuni per l'attivazione e l'attuazione degli interventi di prelievo

-
Le richieste per l'attivazione degli interventi sono effettuate secondo le procedure definite con delibera regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994).

Fermo il rispetto di quanto previsto nella citata delibera e nel presente Piano di controllo per gli interventi con l'utilizzo di armi, è consentito l'utilizzo di armi da fuoco a canna rigata munita di ottica, salvo che per gli interventi sul cinghiale in girata e braccata, nei quali può essere previsto l'utilizzo di arma a canna liscia, e comunque esclusivamente caricata con munizione singola. E' vietato, durante i medesimi il porto e l'utilizzo di munizione spezzata.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei partecipanti, per tutti gli interventi con l'utilizzo di arma da fuoco, la Regione provvederà a favorire l'utilizzo di munizionamento atossico.

La traslocazione di capi vivi è consentita unicamente per il loro inserimento in strutture recintate secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente.

Gli esiti degli interventi di controllo saranno trasmessi ad ISPRA nei modi previsti al paragrafo 7).

6) Indicatori di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano

Costituiscono indicatori funzionali al grado di realizzazione degli scopi del presente Piano i seguenti parametri:

- entità dei danni annuali da ungulati periziati per colture agricole (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti);
- rapporto tra entità economica dei danni liquidati annualmente per ciascuna specie di ungulato e numero di capi abbattuti, (scostamento percentuale rispetto al valore dell'annata 2014-15);
- Indice cinegetico, derivante dalla valutazione degli abbattimenti effettuati negli anni precedenti in ciascuna Unità di Gestione e dello sforzo di realizzazione (capi/giornata di caccia; capi/kmq; capi/n. cacciatori; capi abbattuti/classe di età-sesso).

7) Rendicontazione

La Regione Toscana provvederà a comunicare all'ISPRA annualmente, entro il 1° di agosto, con riferimento all'annata precedente, in forma schematica:


- i danni liquidati, con ripartizione per tipologia e loro localizzazione georeferenziata;
- i metodi ecologici applicati e la loro efficacia;
- il numero di soggetti prelevati in controllo ed in caccia e le loro caratteristiche;
- la ripartizione del prelievo per ciascuna categoria di Unità di Gestione.

Relativamente agli interventi in braccata l'invio dei dati di cui al paragrafo 5.2) lett. d) avverrà entro il 31 dicembre.

Allegato 1: Metodi ecologici di prevenzione del danno

Metodo ecologico di prevenzione	Criterio di applicazione
Salvaguardia dei predatori naturali in grado di predare la specie problematica	La protezione dei selvatici predatori, lupo <i>in primis</i> , dovrà essere operativa su tutto il territorio regionale. Accanto alle azioni di protezione e monitoraggio delle specie, saranno condotte azioni di sensibilizzazione delle categorie sociali interessate e di prevenzione dei danni causati dai predatori agli allevamenti
Realizzazione di colture dissuasive e a perdere destinate a alleggerire la pressione di danno sulle colture da reddito	Data la funzione multipla delle colture a perdere, questa tipologia di intervento deve essere privilegiata, sia allo scopo di allontanare, con posizionamento strategico, gli animali dalle aree con colture a reddito, sia per aumentare la risorsa trofica complessiva disponibile. Tali coltivazioni dovranno essere preferenzialmente collocate lontane dalle aree di danneggiamento.
Foraggiamento artificiale	Somministrazione di mais in aree lontane dalle colture da reddito, o da queste separate da altri metodi di prevenzione. Dati gli effetti negativi a breve e medio termine della somministrazione artificiale di alimenti (danni nelle aree di somministrazione, aumento della fertilità, ecc.) il metodo è da utilizzarsi <u>solo se espressamente autorizzato e se associato alla avvenuta predisposizione di recinzioni elettrificate</u> che impediscano l'accesso alle colture danneggiabili in un'area di rilevanti dimensioni interna all'Unità di Gestione.
Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse	Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare sui Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come <i>extrema ratio</i> nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti in cui i fattori negativi siano limitati (es. superfici inferiori ai 2 ettari)
Recinzioni individuali (shelter)	L'applicabilità andrà valutata considerando i danni prodotti anche alle parti delle piante che risultino comunque esposte alla brucatura o scortecciamento da parte di altre specie (es. frutteti specializzati con ramosità in basso, in presenza di danno da Cervidi)
Reti elettrificate	Il sistema risulta di applicazione prioritaria per la prevenzione dei danni da cinghiale. L'applicabilità andrà valutata considerando il rapporto tra costi necessari per l'acquisto, il montaggio e la manutenzione degli impianti, i risultati ottenuti od ottenibili e le disponibilità economiche e le problematiche sociali connesse alla realizzazione per ciascuna unità gestionale
Strumenti di prevenzione acustici	L'utilizzo di bombarde a gas, anche se associate ad altri sistemi ottici, è in genere limitato alle aree lontane da abitazioni. Da privilegiare i sistemi con emissione di elevata varietà di suoni diversi in successioni pre-impostate
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)	L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), e eventualmente come rafforzamento di altre misure di prevenzione (es. recinzioni elettrificate, sistemi acustici)
Strumenti di prevenzione ottico-visiva	A seconda della tipologia di strumenti utilizzati, la densità di essi nelle colture varierà in relazione alla loro visibilità



COMPRESORIO MASSA CARRARA MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92




COMPENSORIO GROSSETO

MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE

AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92




COMPENSORIO PISA MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92




All. 5: Carta area di intervento diretto Livorno

COMPENSORIO LIVORNO MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE AREA INTERVANTO ART. 19 L.N. 157/92




All. 6: Carta area di intervento diretto Pistoia

COMPENSORIO PISTOIA MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92



COMPENSORIO FIRENZE PRATO MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92




All. 8: Carta area di intervento diretto Lucca



COMPENSORIO LUCCA

MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE

AREA INTERVENTO ART. 19 157/92




LIVELLO IMPATTO CINGHIALE (0-5)





All. 9: Carta area di intervento diretto Arezzo

COMPENSORIO AREZZO MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92




LIVELLO IMPATTO CINGHIALE (0-5)



COMPENSORIO SIENA

MAPPA RISCHIO IMPATTO CINGHIALE

AREA INTERVENTO ART. 19 L.N. 157/92



LIVELLO IMPATTO CINGHIALE (0-5)

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Area intervento



0 5 10
Chilometri